

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6891 del 22/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro, frazione Pontelangorino, Via Fronte II Tronco n. 109/a. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivit� di essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-1275, rettificato con atto n. DET-AMB-2016-4428.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7114 del 21/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 28595/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA** con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose**, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-1275 del 02.05.2016, rettificato con atto n. DET-AMB-2016-4428 del 10.11.2016.

#### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 21.09.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro e assunta al Prot. di Arpae il 03.10.2017 con il n. PGFE/2017/11207 - Protocollo istanza del SUAP n. 18192 del 26.09.2017, dalla Società **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, nella persona di Vittorio Beccari, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a, per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, per la modifica sostanziale dell'attività di **essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose**, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-1275 del 02.05.2016, rettificato con atto n. DET-AMB-2016-4428 del 10.11.2016;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società, per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con modifica delle matrici ambientali: emissioni in atmosfera (modifica sostanziale), scarichi idrici (modifica non sostanziale) e impatto acustico (modifica sostanziale), autorizzate con l'A.U.A. succitata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

\* Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-1275 del 02.05.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, rettificato con atto n. DET-AMB-2016-4428 del 10.11.2016 \*;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza, riguardano la realizzazione di n. 4 silos metallici da tonn. 2.500 cadauno per lo stoccaggio della soia, l'inserimento di una macchina per la selezione ottica della soia, con la realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato **E25** derivante dalle operazioni di pulitura della soia e la realizzazione di alcune modifiche alla rete scarichi;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate

integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

VISTO che con la nota di trasmissione dell'istanza di A.U.A. precedentemente citata (Prot. Arapae n. PGFE/2017/11207 del 03.10.2017), il SUAP ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-Bis della stessa Legge;

VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara-U.O. Igiene Pubblica, Prot. n. 56573 del 12.10.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/11691 del 13.10.2017, con cui ha espresso parere favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale *“a condizione che la Ditta presti particolare attenzione nelle operazioni di carico e scarico dei cereali e movimentazioni dei prodotti di scarto dell'essiccazione che originano le emissioni diffuse considerato che nelle vicinanze sono presenti civili abitazioni”*;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro Prot. n. 19730/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/11814 del 17.10.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole n. 03/2017 del 13.10.2017, in merito allo scarico delle acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel parere del CADF S.p.A., Prot. n. 2017/22385 del 09.10.2017, allegato alla nota stessa;

VISTA la “Relazione Tecnica per richiesta integrazioni emissioni in atmosfera e scarichi idrici” di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2017/12041 del 23.10.2017, con valutazione favorevole in merito al nuovo punto di emissione in atmosfera denominato **E25**, derivante dalle operazioni di pulitura della soia e con richiesta di integrazioni/informazioni relativamente alle emissioni diffuse e alle modifiche apportate agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale.

VISTO che nella succitata Relazione Tecnica, in merito agli sfiati dei silos, ricadenti tra gli impianti e le attività di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., Allegato IV, Parte I, lettera m), si prende atto di quanto dichiarato circa l'assenza di emissioni prodotte da tali sfiati a seguito delle operazioni di

raffreddamento dei cereali che saltuariamente saranno eseguite e di quanto evidenziato in planimetria relativamente alla presenza degli elettroaspiratori;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro Prot. n. 20197/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12087 del 24.10.2017, con cui ha trasmesso il Nulla Osta acustico del 23.10.2017, nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite nel parere tecnico di Arpae Servizio Sistemi T di Ferrara, Prot. n. PGFE/2017/2017, allegato alla nota stessa;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/12276 del 27.10.2017, con cui sono state chieste integrazioni;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro Prot. n. 22256/2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/13266 del 23.11.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

VISTA la "Relazione Tecnica emissioni in atmosfera e scarichi idrici" di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2017/13846 del 11.12.2017, con valutazione favorevole in merito agli scarichi idrici, con prescrizioni relative al dimensionamento dei pozzetti, mentre, per quanto riguarda le emissioni diffuse, evidenzia che non risultano adeguatamente motivate le condizioni di non convogliabilità delle stesse. A tal proposito, nella relazione, viene indicato quanto segue:

*nella documentazione integrativa presentata la ditta dichiara la presenza di emissioni diffuse, che si originano principalmente dalle attività di scarico dei cereali nelle 6 zone di scarico prima dello stoccaggio.*

*Tali aree, individuate nella planimetria allegata all'istanza, sono tettoie aperte sui lati e prive di sistemi di aspirazione e l'attuale assetto dello stabilimento non permetterebbe, secondo quanto dichiarato nella relazione integrativa, di convogliare le emissioni diffuse che si generano nelle zone di scarico e che sono costituite principalmente da polveri.*

*Dalla lettura della relazione integrativa non si evince la motivazione di tale non convogliabilità, che non si ritiene collegabile al numero di fosse, ma che, nel contempo, non risulta neppure esplicitata nella*

*relazione. La ditta, ad esempio, non prende in esame la possibilità di installare sistemi di aspirazione nelle fosse.*

*In relazione alle misure di contenimento delle emissioni diffuse proposte dalla ditta, si prende atto di quanto dichiarato in merito alla bagnatura dei piazzali in fondo ghiaiato presenti nello stabilimento nei periodi di raccolta nei campi, ma si ritiene questa misura poco risolutiva in quanto i piazzali ghiaiatati sono posti prevalentemente sul retro dello stabilimento e quindi non nelle zone di confine con la strada e le abitazioni.*

*In relazione alla gestione delle aree di piazzale si ritiene che la ditta dovrebbe prevedere la pulizia delle aree pavimentate con frequenza almeno bisettimanale durante la campagna di attività.*

*Un'ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse potrebbe essere rappresentato dalla chiusura laterale delle fosse di ricevimento dei cereali, mentre in relazione alla prevista piantumazione di alberi sul confine con la strada, per la quale la ditta non fissa una scadenza temporale, sarebbe opportuno che questa fosse espressamente prescritta nell'atto autorizzativo, eventualmente con scadenza entro la prossima campagna di attività;*

VISTO che nell'appena citata Relazione Tecnica, Arpae mette inoltre in evidenza che è presente la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 13/06/2017 n. 120 per le terre e rocce da scavo. Per quanto riguarda tale dichiarazione si specifica che essa dovrà essere inviata dalla ditta ad ARPAE direttamente, così come previsto dal Decreto 120/2017, nei tempi indicati dalla norma e dovrà contenere anche gli estremi dell'“Autorizzazione Unica e Permesso di Costruire” rilasciata dal SUAP, una volta che questa sarà stata ottenuta;

VISTO che gli scarichi, contrassegnati con la lettera “S1”, “S3” ed “S7”, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali, della acque di seconda pioggia o di acque meteoriche di dilavamento nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i relativi recapiti rispettivamente nel condotto Fronte, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

#### **A D O T T A**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, codice fiscale e partita IVA n. 00347200388, con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/a per la **modifica**

**sostanziale** dell'attività di **essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose**, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2016-1275 del 02.05.2016, rettificato con atto n. DET-AMB-2016-4428 del 10.11.2016.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A1) SCARICHI di acque reflue industriali e di prima pioggia in acque superficiali (competenza Arpae).**

1. Gli scarichi nel Canale denominato "Tronco", autorizzati con il presente atto, sono quelli contrassegnati con le lettere:

- **"S2" derivante dallo scarico delle acque di prima pioggia**
- **"S4" derivante dallo scarico delle acque reflue industriali**

indicati nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Planimetria Generale/Pianta Fognature/Particolari (data 20.09.2017);

2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;

3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *materiali grossolani, solidi sospesi totali ed idrocarburi totali*;
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06:
  - **nel pozzetto di ispezione e campionamento** delle acque reflue industriali, **ubicato subito a monte dello scarico "S2"**;
  - **per i parametri indicati al precedente punto 3** del presente atto, **nel pozzetto di ispezione e campionamento** delle acque di prima pioggia, **ubicato subito a monte dello scarico "S4"**;ed indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1;
5. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
6. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi, ai sensi della normativa vigente;
7. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: **qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto**;
8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

9. La società deve essere in possesso di Nulla Osta, rilasciato da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, per ogni modifica della portata idraulica agli scarichi in acque superficiali, derivanti dallo stabilimento;
10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
13. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

**A2) SCARICHI di acque di prima pioggia e dei servizi igienici in Pubblica Fognatura  
(competenza Comune).**

1. Gli scarichi nella pubblica fognatura di Via Fronte Il Tronco, del tipo "Mista con Depuratore", autorizzati con il presente atto sono quelli contrassegnati con la sigla "**S5**" (**acque di prima pioggia e acque provenienti dai servizi igienici**) ed "**S6**" (**acque di prima pioggia**), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – Planimetria Generale/Pianta Fognature/Particolari**;

2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui sopra;
3. Gli scarichi sono ammessi per la portata massima totale di 100 lt/min., pertanto le pompe per il convogliamento delle acque di prima pioggia dovranno entrare in funzione in modo sequenziale ad una distanza temporale di almeno 3 ore;
4. Gli scarichi **"S5"** ed **"S6"**, devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del Regolamento CADF, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, e precisamente:
  - **nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato "S5a", per lo scarico scarico "S5";**
  - **nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato "S6a", per lo scarico scarico "S6";**
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura, nella fognatura ricettrice;
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura;

9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;

Si precisa che a C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1, E3, E4, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24** ed **E25** (nuova, derivante dalle operazioni di pulitura della soia);
2. La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara;
3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1</b> PULITORE RISONE UMIDO E SECCO	<b>E3</b> ESSICCATOIO ZANIN	<b>E4</b> ESSICCATOIO ZANIN	<b>E11</b> PULITORE CEREALE UMIDO E SECCO
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	15.000	33.000	33.000	15.000
Durata (h/giorno)	16	24	24	16
Altezza minima (m)	9,50	9,28	9,28	12,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	10	20	20	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	---	350	350	---
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	---	35	35	---
Sistema di abbattimento	CICLONE	SERRANDA	SERRANDA	F.T.

EMISSIONI	<b>E12</b>	<b>E13</b>	<b>E14</b>	<b>E15</b>	<b>E16</b>
	ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 6000
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	58.500	58.500	34.300	34.300	34.300
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	19,70	19,70	20,60	20,60	20,60

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	20	20	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	350	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

EMISSIONI	<b>E17</b>	<b>E18</b>
	PREPULITORE UMIDO E SECCO	PREPULITORE UMIDO E SECCO
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	6.000	2.600
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10,20	7,00

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	10	10
Sistema di abbattimento	CICLONE + F.T.	CICLONE + F.T.

EMISSIONI	<b>E19</b>	<b>E20</b>	<b>E21</b>
	ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 8000
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	46.800	46.800	46.800
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	25,20	25,20	25,20

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

EMISSIONI	<b>E22</b>	<b>E23</b>	<b>E24</b>
	ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000	ESSICCATOIO MINUTE FRT 11000
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	48.300	48.300	48.300
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	25,44	25,44	25,44

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	350	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	35	35
Sistema di abbattimento	SERRANDA	SERRANDA	SERRANDA

EMISSIONI	<b>E25</b>
	PULITORE CON SELEZIONATRICE SOIA
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	9.000
Durata (h/giorno)	8
Altezza minima (m)	6,00

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	10
----------------	----

Sistema di abbattimento	CICLONE
----------------------------	---------

Per le emissioni **E3, E4, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E21, E22, E23** ed **E24**, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17 %;

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E3, E4, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24** ed **E25** con **frequenza almeno annuale**;

4. **Per la nuova emissione E25**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Codigoro;
  - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
  - dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Codigoro;
5. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse generate dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
6. Durante la campagna, la Ditta deve provvedere alla pulizia delle aree pavimentate dei piazzali, in modo da evitare che dagli stessi si generino emissioni diffuse;
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP, la Ditta dovrà presentare all'Arpae di Ferrara, un progetto che preveda la chiusura laterale delle fosse di ricevimento dei

cereali, comprensivo dei tempi di realizzazione, che comunque non dovranno andare oltre l'inizio della prossima campagna 2018;

8. **Prima dell'inizio della prossima campagna 2018**, la Ditta dovrà provvedere a realizzare la piantumazione di alberi sul confine con la strada;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle

emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Per le fasi di entrata/uscita degli automezzi, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività, in considerazione dei tre cancelli di accesso alla Ditta posti su Via Fronte Il Tronco;
3. Per la sosta degli automezzi di trasporto dei vari prodotti in aree esterne alla recinzione della Ditta, ma di spettanza della stessa, dovrà essere predisposto lo spegnimento dei motori dei mezzi;
4. In considerazione dei valori riscontrati presso i confini posti a ridosso della classe acustica III,

poiché risultano prossimi, se non uguali al valore limite assoluto di immissione imposto dalla classe acustica, in orario notturno non si potrà attuare il carico/scarico di merci e la loro movimentazione.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-1275 del 02.05.2016 e l'atto di rettifica n. DET-AMB-2016-4428 del 10.11.2016.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al

Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**